

Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo

Patrocinante in Cassazione

Via Germanico, 211 - 00192 Roma

Tel. 06.45443198 - Fax 06.45475446 - E.mail criscuoloofabio@libero.it

Spett.le
Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali
Via del Viminale, 43
00187 - Roma

Roma, 18 marzo 2017

Alla cortese attenzione del Direttore Dott. Giovanni Morano

Parere

Mi è stato richiesto da codesto Consiglio Nazionale un parere in ordine all'obbligo di contrarre una polizza assicurativa professionale e, in particolare, se tale obbligo ricade sull'intera categoria professionale degli Assistenti Sociali ovvero soltanto in capo a quegli iscritti che svolgono una attività professionale di tipo "autonomo".

* * *

Un compiuto esame della questione non può prescindere da sintetici cenni sulla normativa dettata in materia dall'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Riforma degli Ordinamenti Professionali).

Come è noto, l'art. 5 del richiamato Decreto, rubricato "Obbligo di assicurazione", stabilisce che "Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

Sebbene, sotto il profilo temporale, siano state apportate delle proroghe per alcune categorie professionali rispetto al termine fissato per l'efficacia dell'obbligo in discorso, dalla richiamata normativa si evince agevolmente, per un verso, che l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa ricade su tutti coloro che risultano essere iscritti ad un albo professionale a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale; per l'altro verso, che il mancato adempimento a tale obbligo comporta per il professionista una responsabilità disciplinare.

Ciò posto, occorre verificare se e in quale misura tale obbligo riguarda anche la categoria professionale degli Assistenti Sociali.

Nulla questio per ciò che concerne gli iscritti all'Albo degli Assistenti Sociali che svolgono una attività professionale che si connota alla stregua di una "libera professione": su questa categoria di iscritti ricade certamente l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa tesa a garantire gli eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività professionale.

Un fondato dubbio in merito all'obbligatorietà assicurativa in discorso si pone, invece, per quegli Assistenti Sociali che, sebbene iscritti all'Albo professionale, svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di un ente pubblico in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

In altri e più sostanziali termini, sul presupposto che la recente riforma sugli Ordinamenti Professionali ha introdotto l'assicurazione obbligatoria per tutti i professionisti iscritti ad un Albo professionale, si pone la necessità di verificare se tale obbligo riguarda anche coloro che, sebbene iscritti ad un Albo professionale, prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze di un ente pubblico e, per tale ragione, non possono considerarsi alla stregua di "lavoratori autonomi".

Occorre, al riguardo, rammentare che ai sensi dell'art. 28 Cost. *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Ed infatti, in ossequio ad una corretta applicazione del citato art. 28 Cost., la vigente normativa (cfr. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed i contratti collettivi in vigore consentono agli enti pubblici di sottoscrivere delle polizze assicurative contro i rischi connessi all'espletamento dell'attività professionale dei propri amministratori e dei propri dipendenti,

alla sola condizione che il danno cagionato a terzi sia dipeso da colpa lieve, sussistendo il divieto di contrarre polizze assicurative contro il rischio di fatto illecito cagionato da colpa grave o da dolo del proprio dipendente (cfr. art. 3, co. 59, L. 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008)).

Orbene, sul presupposto che la responsabilità civile del dipendente si estende all'Ente pubblico datore di lavoro e che, conseguentemente, il rischio connesso all'espletamento dell'attività professionale dell'Assistente Sociale è già garantito da una polizza assicurativa contratta dall'Ente Pubblico datore di lavoro, non ricade sull'Assistente Sociale, che svolge la propria attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato, l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa professionale.

* * *

In ragione di quanto precede, sulla scorta delle richiamate normative ed alla luce dei principi sanciti dall'art. 28 Cost., se da un lato l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa professionale ricade certamente sull'Assistente Sociale che svolge la propria attività alla stregua di un "libero professionista" ovvero di un "lavoratore autonomo"; dall'altro lato, è da escludersi che sussista tale obbligo anche in capo all'Assistente Sociale che svolge la propria attività alle dipendenze di un Ente Pubblico in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

* * *

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento o approfondimento, l'occasione mi è altresì gradita per porgere i miei più cordiali saluti.

Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo

